

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n.10;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;

VISTO il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana biennio economico 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, triennio giuridico ed economico 2016-2018;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 art.3;

VISTA la Delibera di Giunta n. 207 del 07/06/2016 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione disposta con l'art. 49 comma 1 della l.r. 7 maggio 2015 n. 9;

VISTO il D.P. Reg. n.12 del 27/06/2019;

VISTA la Legge regionale n. 9 del 15/04/2021;

VISTO l'art.20 della Legge 24.12.1986 n. 958, pubblicata sulla GURI n. 11 del 15/01/1987;

VISTO l'art. 2052 del D.Lgs n.66/2010 - Riconoscimento del Servizio militare per l'inquadramento economico nel pubblico impiego;

VISTO in particolare il comma 2 dell'art. 2052 del D.Lgs n.66/2010, ai sensi del quale il servizio militare valutabile è esclusivamente quello in corso dalla data di entrata in vigore della Legge n.958/1986, nonché quello prestato successivamente;

CONSIDERATO il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 12/03/1999, ai sensi dell'art.23 quater del D.L. 30/01/1998 e convertito con modifiche nella L. 31/03/1998, tra il Sig. Giuffrida Salvatore e l'Amministrazione regionale in categoria D1, prorogato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.26 comma 3 della L.r. n.8 del 08/05/2018 sino alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato del 21/12/2020;

VISTO il D.D.G. n. 6343 del 22/12/2020 di approvazione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato stipulato il 21/12/2020 con effetti giuridici ed economici a decorrere dal 01/01/2021;

VISTA la sentenza n. del Tribunale di Siracusa con cui, nel disapplicare la disposizione di cui all'art. 2052 del citato d.lgs. n.66/2010 e le circolari ministeriali e regionali, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.1999/70/CE, dichiara il diritto del dipendente al riconoscimento del periodo del servizio di leva ai fini dell'inquadramento economico, con decorrenza dalla data della domanda del 25/03/2015, e condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti, nonché al rimborso all'Avv. Enrico Buscemi delle spese di lite liquidate nella somma di €. per spese vive, €. per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;

- **CONSIDERATO** Il trattamento tabellare di €. riconosciuto al dipendente alla data (25/03/2015) di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del beneficio di cui l'art. 2052 del D.Lgs. n.66/2010
- VISTO il foglio di congedo illimitato prodotto dal dipendente, dal quale si evince che ha espletato il servizio militare di leva dal 22/08/1989 al 14/08/1990 per complessivi mesi 11 e giorni 23:
- CONSIDERATO di dover determinare il beneficio di cui all'art. 2052 del D.Lgs n.66/2010, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza attribuendo 12/24 dell'importo dell'ipotetica classe di stipendio determinata, nella misura del 4% della retribuzione o del 6% dello stipendio tabellare di livello, posseduti alla data dell'istanza, a seconda se il richiedente, antecedentemente all'abrogazione della progressione economica legata all'anzianità ex art. 2 del D.P.R.S. 11/95, si trovava rispettivamente negli aumenti periodici o nelle classi:
- **RITENUTO** pertanto di dover riconoscere il beneficio di €. mensili lordi a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza del 25/03/2015

DECRETA

- Art.1) Con salvezza in ordine agli esiti del giudizio di Appello, nelle more della richiesta di questa Amministrazione a decorrere dal 25/03/2015 al Sig. Giuffrida Salvatore
 , Funzionario Direttivo D1, è riconosciuto il beneficio economico previsto dall'art. 2052 del D.Lgs 15/03/2010 n.66 determinato in €. mensili lorde, ed il pagamento delle differenze retributive conseguenti.
- **Art. 2)** L'Amministrazione rifonderà le spese di lite, ove già non corrisposte, all'Avvocato distrattario liquidate in €. per spese vive, €. per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
- **Art.3)** Il presente decreto sarà trasmesso ai Servizi 7 e 8 Trattamento Economico Fondamentale del Personale a Tempo indeterminato e determinato.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Il Dirigente del Servizio F.to G. G. Palagonia

VISTO SI PUBBLICHI

Gli originali agli atti d'ufficio